

Relazione illustrativa alla PDL 19 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

Gli obiettivi principali della proposta sono tre: circoscrivere l'ambito di applicazione della legge, soprattutto dal punto di vista "oggettivo", sciogliere alcune delle ambiguità del testo vigente e semplificare gli adempimenti a carico della Regione, dei Comuni e dei gestori degli impianti.

Il testo si compone di dodici articoli e costituisce, nel rispetto delle disposizioni sulla qualità della normazione, la riscrittura totale della legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 "Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva".

Il primo articolo ripropone il vigente articolo **meglio identificando l'oggetto della legge.**

L'articolo 2, dedicato alle "Definizioni" amplia il numero delle definizioni, introducendo anche quelle di esecutore, di istruttore BLS-D, di impianto sportivo e di sport in movimento, **nonché quella di gestore dell'impianto.** La nozione di impianto sportivo è importante per determinare il numero dei defibrillatori che devono essere presenti nei grandi impianti polifunzionali. Il discrimine per la dotazione di un altro defibrillatore viene, in pratica, individuato nella presenza di servizi accessori autonomi (spogliatoi, servizi igienici, reception ecc.). La nozione di sport in movimento è stata ricavata, invece, dalle modifiche alle linee guida adottate con il d.m. 24 aprile 2013, approvate il 2 luglio scorso dalla conferenza Stato-Regioni, in attesa di pubblicazione. **La nozione di gestore dell'impianto viene definita comprendendo non solo il proprietario che direttamente gestisce l'impianto ma anche il concessionario, il locatario o il comodatario dello stesso.**

L'articolo 3 individua l'ambito di applicazione dell'obbligo di dotazione dei defibrillatori che viene circoscritto, in conformità a quanto prevedono le linee guida adottate con il d.m. 24 aprile 2013, escludendo quegli impianti in cui si praticano sport che l'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale definisce a "ridotto impegno cardiocircolatorio". L'elenco comprende bocce, biliardo, sport di tiro, golf, giochi da tavolo e assimilabili, pesca e caccia sportive.

L'articolo 4 "Obblighi a carico dei gestori e degli assegnatari" distingue due tipi di obbligo: quello di dotazione dei defibrillatori che è sempre a carico dei gestori **come definiti all'articolo 3** e quello di assicurare la presenza di personale autorizzato all'uso del defibrillatore durante lo svolgimento dell'attività sportiva. Quest'ultimo, nel caso, nella pratica assai frequente, in cui il gestore abbia consentito ad una società sportiva l'uso (anche in forma occasionale) di determinati spazi, grava direttamente sulla società sportiva. Si tratta di una disposizione di grande importanza, che come la precedente, si propone di armonizzare la legge regionale con le citate linee guida ministeriali.

L'articolo 5 è dedicato alla "Formazione". **Il nuovo articolo puntualizza il ruolo della formazione per l'uso sicuro del defibrillatore nonché la necessità per l'abilitazione all'uso del defibrillatore di un attestato del superamento della verifica finale del corso. Inoltre ribadisce che la formazione** degli esecutori BLS-D, destinati ad operare all'interno degli impianti, **è erogata dalle aziende unità sanitarie locali nell'ambito del sistema sanitario di emergenza urgenza territoriale 118 nonché dai soggetti formatori accreditati in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1256** (Indirizzi regionali per l'accreditamento dei soggetti/Enti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno a personale non sanitario ai sensi del DM 18 marzo 2011).

L'articolo 6 "Vigilanza e controllo", introduce una semplificazione nelle procedure sia per i comuni che per i gestori degli impianti e assegnatari degli spazi eliminando la trasmissione da parte di questi ultimi della documentazione inerente la dotazione, ubicazione e funzionalità del defibrillatore nonché l'osservanza degli obblighi formativi incluso l'elenco nominativo e documentato degli esecutori BLS-D. I comuni potranno autonomamente a campione disporre ispezioni e controlli almeno sul 5% degli impianti.

L'articolo 7 riscrive l'articolo vigente dedicato alle "sanzioni" chiarendo che l'obbligo della presenza del personale abilitato all'uso dei defibrillatori è limitato all'arco temporale dello svolgimento dell'attività sportiva e motoria e non a tutto l'arco di apertura dell'impianto. Il nuovo articolo mantiene le sanzioni già previste dalla normativa vigente sulle inadempienze previste dagli obblighi che la legge mette in capo ai gestori o alle società sportive, enti e associazioni sportive assegnatarie degli spazi. Inoltre è inserito un ulteriore comma dedicato alla possibilità da parte dell'interessato a far pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)

L'articolo 8 rinvia al regolamento d'attuazione, che la Giunta regionale dovrà emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, criteri e contenuti.

L'articolo 9 "Disposizioni di prima applicazione" indica l'obbligo di dotazione dei defibrillatori a decorrere dal 1° ottobre 2016 e inoltre introduce una disposizione che definisce l'impegno finanziario che la Regione intende assumere nella fase di prima applicazione della legge. Le risorse del FSR, attualmente stanziato nel piano sanitario e sociale integrato regionale 2012 - 2015, previste dal vigente articolo 10, verranno destinate a finanziare il corso per un nucleo di istruttori BLS-D. Il nuovo articolo 10 sostituisce, così, la norma finanziaria vigente stanziando direttamente la somma di 20.000,00 Euro sulla UPB 243 "Organizzazione del sistema sanitario – spese correnti".

L'articolo 11 "Abrogazioni" abroga la normativa vigente in materia: la l.r. 22/2013 e la sua successiva modifica, l.r. 89/2014.

L'articolo 12 "Entrata in vigore della legge", infine, in ragione delle sostanziali modifiche introdotte, dispone conseguentemente, attesa l'urgenza, l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURT.